

**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 09 del 25.05.2013

**OGGETTO:** Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio**, alle ore 9,50, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	Pres.	Ass.	<b>CONSIGLIERI</b>	Pres.	Ass.
CAPOZZA Gerardo		X	DI PIETRO Gerardo	X	
CARINO Carmine		X	PENNELLA Pietro	X	
CAPUTO Massimiliano	X		DI SANTO Rocco		X
MARIANI Pietro Gerardo	X		DI PIETRO Giuseppe		X
CAPUTO Fiorella	X		GRIPPO Francesco	X	
ZUCCARDI Antonio	X		DE LUCA Giampaolo	X	
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 9      ASSENTI n. 4

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di vice Sindaco.



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole. x

Per la regolarità contabile: favorevole. x

  
.....  
  
.....

Relaziona il vice Sindaco, Mariani: il D.L. n. 201/2011 ha imposto ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito di unioni di Comuni ove esistenti, ovvero costituendo un accordo consortile tra Comuni. Dal 1 aprile 2013 gli affidamenti di lavori, servizi e forniture vanno effettuati tramite la centrale unica di committenza. Vi è un accordo con il Comune di Guardia Lombardi per l'istituzione di una C.U.C., che propongo di approvare. La C.U.C. consentirà ottimizzazione delle risorse e risparmi. Interviene il Segretario comunale: Morra farà da capofila. Tutte le attività propedeutiche alla gara saranno a carico del Comune interessato all'intervento come anche le fasi successive alla gara, il cui espletamento sarà invece di competenza della C.U.C. L'ufficio associato, che si va a creare, funzionerà con le risorse umane e le dotazioni strumentali già presenti nei Comuni.

Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale si registrano i seguenti interventi che si riportano in sintesi.

Grippo: l'accordo per la costituzione di una C.U.C. prevede come capofila il Comune di Morra. Questo significa che l'u.t.c. si andrà a sobbarcare un altro onere. Al riguardo trovo una contraddizione, in quanto l'amministrazione di Morra ha anche concesso il nulla osta a che il responsabile dell'u.t.c. svolga 12 ore settimanali di servizio presso il Comune di Andretta. Se leggiamo i provvedimenti dell'u.t.c. di affidamento di incarichi quali progettazione, direzione lavori, etc., constatiamo che nel 90 - 95% dei casi si dichiara che l'u.t.c. non può svolgere tali incarichi perché oberato di lavoro. Chiedo: se uno è oberato di lavoro come fa ad andare a prestare dodici ore settimanali di servizio presso un altro Comune. E come fanno gli amministratori a rilasciare la relativa autorizzazione.

Mariani: l'u.t.c. ha dichiarato di essere oberato di lavoro in passato. Oggi gran parte delle attività sono state espletate e si sono liberati dall'eccessivo carico di lavoro.

Caputo Massimiliano: la stazione unica appaltante impegnerà il responsabile solo per alcune fasi, mentre le altre attività verranno espletate dai Comuni interessati all'appalto. Non si tratta, quindi, di un impegno quotidiano.

Grippo: per le motivazioni che ho esposto sopra, mi astengo.

Anche il consigliere De Luca dichiara di astenersi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 23 comma 4, poi modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, che, nella versione vigente, prevede che "I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- il comma 5 del medesimo articolo 23 L. 214/2011 prevede che l'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;

- la Legge di conversione del D.L. 216/2011 al comma 11-ter dell'art. 29 prevede che "Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi";

**Considerato che:**

- la costituzione in forma associata di un'unica Centrale di Committenza, preposta ai compiti sopraindicati, consente di: costruire una struttura altamente qualificata in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare un'ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati dai singoli Comuni;
- nelle more della costituzione di una unione di Comuni, a cui affidare anche le funzioni di centrale unica di committenza, questo Comune ha ritenuto di costituire una C.U.C. con il Comune di GUARDIA LOMBARDI, affine per realtà territoriale, morfologia, densità di abitanti;
- allo scopo, è stato predisposto da questo Comune uno schema di convenzione, composto da 15 articoli, già approvato dal Consiglio Comunale di Guardia Lombardi;

**Visto** lo schema di convenzione;

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. nove; favorevoli n. sette; astenuti n. due (Grippio, per le motivazioni sopra esposte, e De Luca);

**DELIBERA**

1) di istituire tra i Comuni di Morra de Sanctis e Guardia Lombardi una centrale unica di committenza (C. U. C.) ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la costituzione di un ufficio comune nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

2) di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante la centrale unica di committenza tra i Comuni di Morra De Sanctis e Guardia Lombardi, che si compone di n. 15 articoli e che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che questo Comune rivestirà il ruolo di capofila della costituenda C.U.C;

4) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune.

Con separata votazione palese, riportante il seguente esito: presenti n. nove; favorevoli n. nove. il presente atto viene reso immediatamente eseguibile.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CENTRALE  
UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno duemilatredecim, il giorno ( ) del mese di ,  
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il Comune di **MORRA DE SANCTIS** (C.F. 82000950640) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Gerardo Capozza, nato a Morra de Sanctis il 22.7.1961, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del 2013;

2) Il Comune di **GIARDIA LOMBARDI** (C.F. 82000410645) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. Michele Di Blasi, nato a Guardia Lombardi il 21.8.1940, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del 2013;

Premesso che:

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 23 comma 4, poi modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, che, nella versione vigente, prevede che "I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art.

32 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

- il comma 5 del medesimo articolo 23 l. 214/2011 prevede che l'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012;

- la Legge di conversione del D.L. 216/2011 al comma 11-ter dell'art. 29 prevede che “Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi”;

- in seguito ad incontri tenutisi tra i rappresentanti dei Comuni di Morra De Sanctis e di Guardia Lombardi, è stata elaborata una proposta di istituzione della centrale unica di committenza mediante gestione associata;

- le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: costruire una struttura altamente qualificata in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare un'ottimizzazione delle risorse e conseguente

risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati dai singoli Comuni;

- i suddetti Comuni, con le deliberazioni sopra individuate, hanno approvato la presente convenzione dando mandato per la sottoscrizione ai rispettivi Sindaci pro tempore;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

E' istituita tra i Comuni di Morra de Sanctis e Guardia Lombardi la centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006.

La presente convenzione, stipulata nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 tra i Comuni di Morra de Sanctis e Guardia Lombardi, ha per oggetto l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza.

#### **ART. 2 - CAPOFILA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Il Comune capofila è il Comune di Morra de Sanctis.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, è istituito presso il Comune di Morra de Sanctis l'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza.

La sede della Centrale Unica di Committenza è individuata nei locali della sede comunale di Morra De Sanctis.

L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica e, pertanto, si configura dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati che si impegnano a dotare delle risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate per l'espletamento dei compiti affidati. Esso ha funzioni organicamente distinte rispetto agli uffici tecnici dei singoli comuni e

predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di propria competenza.

### **ART. 3 - RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

Il Responsabile dell'Ufficio Associato è individuato nel Responsabile dei Lavori pubblici del Comune capofila, al quale compete il coordinamento delle attività in materia di Centrale Unica di Committenza nei Comuni Associati, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti finali.

### **ART. 4 - PRINCIPI ED OBIETTIVI**

L'istituzione della Centrale Unica di Committenza è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche, a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, fornendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La Centrale, utilizzando specifiche professionalità già presenti all'interno degli enti, mira ad ottenere standard tecnici più elevati per i comuni associati.

La Centrale ha, altresì, lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo consistente.

L'azione degli enti convenzionati deve essere improntata ai seguenti principi:

- Miglioramento della qualità dei servizi;
- Rispetto dei termini e miglioramento degli stessi, ove possibile;
- Rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
- Divieto di aggravamento del procedimento con eliminazione di tutti gli adempimenti superflui e conseguente semplificazione dei procedimenti;

- Uniformità delle procedure e della modulistica;

- Innovazione tecnologica con miglioramento dell'attività di programmazione e dei servizi volti all'utenza.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

L'Ufficio associato assicura lo svolgimento delle attività e delle funzioni di gestione della Centrale Unica di Committenza.

La Centrale Unica di Committenza cura, per i comuni convenzionati, la gestione delle procedure di gara ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e collabora nella redazione del capitolato speciale;

c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

d) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

e) collabora e supporta i singoli enti nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) assume la determinazione di aggiudicazione provvisoria della procedura;
- j) cura il supporto agli associati in relazione agli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- m) trasmette all'ente aderente le informazioni utili ai fini dei rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con l'Osservatorio;
- n) supporta i singoli enti in tutti gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

o) esegue, ove richiesto, le attività di verifica della progettazione di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 6 – MODALITA' OPERATIVE**

Alla Centrale Unica di Committenza è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente.

Relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 200.000,00 ed ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, la Centrale opera per il tramite dei responsabili dei procedimenti dei singoli enti.

Gi associati possono delegare alla stazione appaltante unica anche appalti di importo inferiore.

Restano ai singoli enti associati le competenze relative alle acquisizioni mediante amministrazione diretta.

La Centrale per poter procedere all'espletamento delle proprie attività:

- acquisisce i piani annuali e triennali dei lavori pubblici, servizi e forniture dei soggetti convenzionati;

- acquisisce gli atti tecnico-amministrativi relativi agli interventi da appaltare e di cui preliminarmente accerta la completezza e la correttezza formale in ordine alle procedure di gara, ivi compreso l'atto approvativo del progetto posto a base di gara;

- acquisisce gli atti relativi all'assunzione dell'obbligazione di spesa secondo le previsioni del quadro economico, che potrà essere corredata da contratto di

mutuo o attestazione di finanziamenti regionali, statali etc.;

- acquisisce dall'ente associato apposita comunicazione e trasmissione di tutti

i necessari atti di gara, comprensiva degli gli atti relativi

all'impegno/pagamento del contributo di gara ed alle spese di pubblicità.

Relativamente ai servizi ed alle forniture, l'ente associato comunica, entro

trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi

delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso

dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento medesimo dovrà

essere effettuato.

La Centrale si impegna, compatibilmente con il protocollo di legalità, entro

gg. 30 dalla ricezione delle richieste di appalto ad attivare la procedura di

gara.

Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale rimette copia integrale

del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente

associato unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti

conseguenziali.

#### **ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D. Lgv. n. 163/2006, è

nominato dall'ente associato.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con

provvedimento del R.U.P. designato.

L'atto con il quale si chiede alla Centrale di procedere agli adempimenti di sua

competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta

l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, il CIG, della relativa copertura

finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono

essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti ed ogni altra informazione utile per la Centrale.

#### **ART. 8 – COMPETENZE DEI COMUNI**

Restano di competenza dei singoli enti le attività di seguito indicate:

- individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquisire, delle fonti di finanziamento;

- nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- acquisizione di CIG e CUP;

- redazione, ed eventuale verifica e validazione dei progetti, corredati di tutta la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;

- adozione degli atti di approvazione dei progetti e dell'impegno di spesa;

- individuazione, in collaborazione con la Centrale, degli schemi di contratti;

- redazione, in collaborazione con la Centrale, dei capitolati di gara;

- nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione, in collaborazione con la Centrale, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

- individuazione, d'accordo con la Centrale, della procedura di gara per la scelta del contraente;

- pagamento contributo di gara all'Autorità;

- impegno spesa pubblicità ed in collaborazione/coordinamento con la Centrale, definizione delle procedura di pubblicazioni ai sensi dell'art. 66 e art. 122 del D.Lgs. 163/2006;

- stipulazione del contratto di appalto con l'aggiudicatario, e gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese

tutte le comunicazioni d'obbligo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché le comunicazioni agli altri organi e amministrazioni relative all'esecuzione del contratto;

- trasmissione, su richiesta della Centrale, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara;

- comunicazione alla Centrale di tutte le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

I Comuni associati dovranno approvare e trasmettere alla Centrale i documenti propedeutici all'espletamento della procedura di gara in termini compatibili con gli atti programmatici.

La Centrale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione trasmessa per la gara.

Il Responsabile del Settore o del Servizio del Comune interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori, di servizi o di fornitura di beni dovrà:

- trasmettere tempestivamente alla Centrale apposito atto amministrativo di approvazione del progetto da mettere a gara con tutti gli elaborati progettuali, con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, nonché l'approvato piano triennale dei lavori pubblici, il codice CUP (codice unico di progetto) e il CIG;

- adottare e trasmettere alla Centrale la determinazione a contrarre: tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di delega alla Centrale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed

approvazione schema bando nonché all'espletamento delle fasi successive della procedura, oltre che la determinazione di impegno per le eventuali pubblicazioni concordata con la Centrale; le determinazioni dovranno riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;

- adottare l'aggiudicazione definitiva da trasmettere alla Centrale per le comunicazioni alle ditte partecipanti e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione per come previsto dalla normativa vigente;

- comunicare alla Centrale tutti gli atti successivi, ossia: contratto, consegna lavori, stati di avanzamento, sospensioni, subappalti, etc. nel caso voglia avvalersi della Centrale per il monitoraggio del contratto con Autorità e Osservatorio.

#### **ART. 9 - RAPPRESENTANZA ESTERNA**

L'Ufficio Associato, per mezzo del suo Responsabile, assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione ed è autorizzato ad adottare gli atti ed i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Nel caso in cui la gestione dell'Ufficio Associato comporti maggiori oneri è necessaria l'autorizzazione preventiva dei Comuni associati.

#### **ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE**

##### **CAPOFILA**

Il Sindaco del Comune capofila, in particolare e tra l'altro:

- sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;

- cura i rapporti con gli organi di governo dei Comuni Associati.

## **ART. 11 – RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI**

### **FINANZIARI**

Gli associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza.

Le strumentazioni dell'ufficio associato sono quelle in uso ai rispettivi uffici tecnici.

Le spese di gestione necessarie per il funzionamento dell'ufficio sono sostenute dai Comuni associati in parti uguali anche mediante la messa a disposizione del proprio personale assegnato agli uffici tecnici e delle proprie dotazioni strumentali. Eventuali conguagli saranno definiti a fine esercizio finanziario.

Anche a tal fine, annualmente è prevista una riunione dei legali rappresentanti degli enti associati per un'analisi delle attività svolte dalla stazione appaltante.

## **ART. 12 – ACCESSO AI DATI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

Per l'esercizio delle attività e delle funzioni di competenza, l'Ufficio Associato può richiedere l'accesso ai dati amministrativi di cui dispongono i comuni associati, nonché l'acquisizione/elaborazione da parte dei comuni associati dei dati necessari per l'espletamento dei compiti assegnati.

## **ART. 13 – DURATA, RECESSO, MODIFICHE**

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione, previa

deliberazione consiliare, con un preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione alla controparte.

Previo accordo tra i comuni interessati è possibile, con atto deliberativo consiliare, procedere alla revisione della presente convenzione ed all'eventuale adeguamento alle diverse necessità emerse in corso d'opera.

#### **ART. 14 – CONTENZIOSO**

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di scelta del contraente rimangono affidate alla competenza del singolo comune associato.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

#### **ART. 15 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 ed in tal caso, le spese di registrazione del presente atto, saranno ripartite in parti uguali tra gli Enti associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Morra de Sanctis

Comune di Guardia Lombardi

**Letto approvato e sottoscritto:**

**IL Presidente** **Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. **Mariani Pietro Gerard** F.to Dott. **DE VITO NICOLA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- *Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

**A T T E S T A'**

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.05.2013, così come prescritto dalla vigente normativa;*

**Dalla Residenza Municipale:**  
29.05.2013

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. **DE VITO NICOLA**

**Copia Conforme all'originale da servire per uso Amministrativo.**

**Dalla Residenza Municipale:**  
29.05.2013

**Il Segretario Comunale**  
Dott. **DE VITO NICOLA**

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)  
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 29/05/2013 AL 13/06/2013.  
OPPOSIZIONE .....

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il MESSAGGIERO  
*[Handwritten signature]*